



Bruxelles, 25 giugno 2020
REV1 – sostituisce l'avviso datato 5 aprile
2019

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DELLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO E DELLE MOTO D'ACQUA

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"¹. L'accordo di recesso² prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020³. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza⁴.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempra, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno⁵, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione (parte A). Il presente avviso spiega inoltre alcune pertinenti disposizioni dell'accordo di recesso relative alla separazione (parte B), nonché le norme applicabili in Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione (parte C).

Consigli ai portatori di interessi

¹ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

² Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

³ Il periodo di transizione può essere prorogato una sola volta, prima del 1° luglio 2020, di un periodo fino a uno o due anni (articolo 132, paragrafo 1, dell'accordo di recesso). Il governo del Regno Unito ha escluso sinora una tale possibilità.

⁴ Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.

⁵ In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

Per far fronte alle conseguenze descritte nel presente avviso si consiglia ai fabbricanti di imbarcazioni da diporto e moto d'acqua in particolare di:

- assicurarsi che i certificati di conformità e i codici di identificazione per le valutazioni post-costruzione prescritti dalla direttiva 2013/53/UE siano rilasciati da un organismo notificato unionale e che il codice unico del fabbricante sia assegnato da un'autorità di uno Stato membro dell'UE o da un organismo nazionale autorizzato;
- assicurare il rispetto degli obblighi di stabilimento dei rappresentanti autorizzati e degli importatori e adattare l'etichettatura ove necessario.

A. SITUAZIONE GIURIDICA APPLICABILE DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione, non si applicheranno più al Regno Unito⁶ le norme unionali nel settore delle imbarcazioni da diporto e delle moto d'acqua, in particolare la direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua⁷. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti.

1. IMBARCAZIONI DA DIPORTO E MOTO D'ACQUA IMMESSE SUL MERCATO DELL'UE – ASPETTI GENERALI

Per quanto riguarda la necessità di un certificato rilasciato da un organismo notificato stabilito in uno degli Stati membri dell'UE, l'obbligo per il rappresentante autorizzato di essere stabilito nell'UE e l'identificazione dell'importatore, consultare "*Avviso ai portatori di interessi – Recesso del Regno Unito e norme unionali nel settore dei prodotti industriali*" del 13 marzo 2020⁸, parte A.

2. ASSEGNAZIONE DEL CODICE UNICO DEL FABBRICANTE – REQUISITI GENERALI

Stando all'allegato I, parte A, punto 2.1, della direttiva 2013/53/UE, ogni unità da diporto deve essere contrassegnata da un numero di identificazione comprendente anche un "*codice unico del fabbricante assegnato dall'autorità nazionale dello Stato membro*".

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1 della Commissione, del 3 gennaio 2017, relativo alle procedure di identificazione delle unità da diporto⁹ stabilisce che ad assegnare il codice unico del fabbricante siano le autorità degli Stati membri o organismi nazionali autorizzati¹⁰.

⁶ Per l'applicabilità all'Irlanda del Nord della direttiva 2013/53/UE, cfr. la parte C del presente avviso.

⁷ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90.

⁸ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/industrial-products_it.pdf.

⁹ GU L 1 del 4.1.2017, pag. 1.

¹⁰ Articoli 4 e 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1.

I fabbricanti stabiliti in uno Stato membro per avere il codice unico devono rivolgersi all'autorità nazionale o all'organismo nazionale di tale Stato¹¹.

I fabbricanti stabiliti in un paese terzo invece devono rivolgersi all'autorità nazionale o all'organismo nazionale dello Stato membro sul cui mercato intendono immettere l'unità da diporto. La domanda di codice unico può essere presentata in uno soltanto degli Stati membri¹².

Dopo la fine del periodo di transizione, non sarà più possibile immettere sul mercato unità da diporto con codice unico del fabbricante assegnato dal Regno Unito. I fabbricanti interessati dovranno pertanto farsi assegnare un nuovo codice unico da uno Stato membro dell'UE.

2.1. Conseguenze per i fabbricanti stabiliti nel Regno Unito con codice unico assegnato dal Regno Unito

I fabbricanti stabiliti nel Regno Unito che dispongono attualmente di un codice unico assegnato dalle autorità del Regno Unito e che intendono immettere i loro prodotti sul mercato dell'UE dopo la fine del periodo di transizione saranno considerati fabbricanti stabiliti in un paese terzo. Dovranno pertanto chiedere l'assegnazione di un nuovo codice unico del fabbricante alle autorità nazionali dello Stato membro dell'UE sul cui mercato intendono immettere l'unità da diporto.

2.2. Conseguenze per i fabbricanti stabiliti in un paese terzo con codice unico assegnato dal Regno Unito

I fabbricanti stabiliti in un paese terzo che dispongono attualmente di un codice unico assegnato dalle autorità del Regno Unito e che intendono immettere i loro prodotti sul mercato dell'UE dopo la fine del periodo di transizione dovranno chiedere l'assegnazione di un nuovo codice unico del fabbricante alle autorità nazionali dello Stato membro dell'UE sul cui mercato intendono immettere l'unità da diporto.

2.3. Conseguenze per i fabbricanti stabiliti nell'UE con codice unico assegnato da uno Stato membro dell'UE

Nessuna conseguenza.

3. ASSEGNAZIONE DEL CODICE UNICO DEL FABBRICANTE – PROCEDURA IN CASO DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ POST-COSTRUZIONE

Ai fini della procedura di valutazione della conformità post-costruzione di cui agli articoli 19 e 23 della direttiva 2013/53/UE, il codice unico del fabbricante è sostituito dal codice di identificazione della valutazione post-costruzione assegnato

¹¹ Articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1.

¹² Articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1.

all'organismo notificato dall'autorità nazionale dello Stato membro in cui è stabilito¹³.

Per i prodotti immessi sul mercato dell'UE dopo la fine del periodo di transizione che sono stati sottoposti alla procedura di valutazione post-costruzione, il codice di identificazione della valutazione post-costruzione sarà quindi rilasciato dall'autorità nazionale dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato unionale.

Per ulteriori informazioni sulle conseguenze del recesso del Regno Unito relativamente alle procedure di valutazione della conformità che richiedono l'intervento di un organismo notificato, consultare l'avviso ai portatori di interessi nel settore dei prodotti industriali citato sopra.

B. PERTINENTI DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO DI RECESSO RELATIVE ALLA SEPARAZIONE

1. IMBARCAZIONI DA DIPORTO E MOTO D'ACQUA IMMESSE SUL MERCATO DELL'UE O DEL REGNO UNITO PRIMA DELLA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

L'articolo 41, paragrafo 1, dell'accordo di recesso prevede che un bene esistente e singolarmente identificabile legalmente immesso sul mercato dell'Unione o del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione possa essere messo ulteriormente a disposizione sul mercato dell'Unione o del Regno Unito e circolare tra questi due mercati fino a raggiungere l'utilizzatore finale. Qualora previsto dalle disposizioni applicabili del diritto dell'Unione, tale bene può anche essere messo in servizio nell'Unione o nel Regno Unito.

È a carico dell'operatore economico che si avvalga di detta disposizione l'onere della prova di dimostrare, sulla base di qualsiasi documento pertinente, che il bene è stato immesso sul mercato dell'Unione o del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione¹⁴.

Ai fini della richiamata disposizione, si intende per "immissione sul mercato" la prima fornitura di un bene per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito¹⁵. Per "fornitura di un bene per la distribuzione, il consumo o l'uso" si intende "un bene esistente e singolarmente identificabile che, dopo la fase di fabbricazione, è oggetto di un accordo scritto o verbale tra due o più persone fisiche o giuridiche per il trasferimento di proprietà, altro diritto di proprietà o per il possesso del bene in questione, o che è oggetto di un'offerta a una o più persone fisiche o giuridiche ai fini della conclusione di tale accordo"¹⁶. Per "messa in servizio" si intende "il primo

¹³ Allegato V, sezione 3, quarto paragrafo, della direttiva 2013/53/UE e articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1.

¹⁴ Articolo 42 dell'accordo di recesso.

¹⁵ Articolo 40, lettere a) e b), dell'accordo di recesso.

¹⁶ Articolo 40, lettera c), dell'accordo di recesso.

uso di un bene nell'Unione o nel Regno Unito da parte dell'utilizzatore finale per gli scopi cui era destinato o, in caso di equipaggiamento marittimo, la messa a bordo"¹⁷.

Ciò significa che le imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua immesse sul mercato del Regno Unito secondo tale definizione prima della fine del periodo di transizione con un codice unico del fabbricante assegnato dal Regno Unito potranno ancora essere messe a disposizione (ovvero essere fornite per la distribuzione o l'uso) e utilizzate nell'UE dopo la fine del periodo di transizione, e viceversa.

Esempio: le imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua vendute da un fabbricante con sede nel Regno Unito a un grossista con sede nel Regno Unito (ossia immesse sul mercato) prima della fine del periodo di transizione in base a un certificato rilasciato da un organismo notificato stabilito nel Regno Unito e con un codice unico del fabbricante assegnato dal Regno Unito potranno ancora essere distribuite ulteriormente e utilizzate nell'UE dopo la fine del periodo di transizione sulla base dello stesso certificato e del medesimo codice unico. Resta impregiudicato l'obbligo di nominare un nuovo rappresentante autorizzato stabilito nell'UE nel caso in cui quello attuale abbia sede nel Regno Unito, come indicato nella sezione A.1.

Per ulteriori informazioni sul concetto di immissione sul mercato e sulla dimostrazione della prova dell'immissione sul mercato, consultare "*Avviso ai portatori di interessi – Recesso del Regno Unito e norme unionali nel settore dei prodotti industriali*" del 13 marzo 2020, parte B.

2. TRASFERIMENTO DI INFORMAZIONI DA UN ORGANISMO DEL REGNO UNITO A UN ORGANISMO NOTIFICATO UNIONALE E VICEVERSA

L'articolo 46 dell'accordo di recesso stabilisce disposizioni per agevolare, se necessario, il trasferimento di informazioni relative alle valutazioni della conformità tra organismi notificati con sede nel Regno Unito o nell'UE, nel caso di una successione di organismi notificati. L'articolo 46, paragrafo 1, recita: "Il Regno Unito provvede affinché, su richiesta del titolare del certificato, le informazioni detenute da un organismo di valutazione della conformità con sede nel Regno Unito riguardanti le sue attività quale organismo notificato a norma del diritto dell'Unione prima della fine del periodo di transizione siano messe senza ritardo a disposizione di un organismo notificato con sede in uno Stato membro, come indicato dal titolare del certificato." L'articolo 46, paragrafo 2, contiene una disposizione corrispondente per cui gli Stati membri devono provvedere affinché, su richiesta del titolare del certificato, le informazioni detenute da un organismo notificato unionale siano messe senza ritardo a disposizione di un organismo di valutazione della conformità con sede nel Regno Unito.

C. NORME APPLICABILI IN IRLANDA DEL NORD DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione si applicherà il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo")¹⁸. Il protocollo è soggetto all'espressione periodica del consenso

¹⁷ Articolo 40, lettera d), dell'accordo di recesso.

¹⁸ Articolo 185 dell'accordo di recesso.

dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione¹⁹.

Il protocollo rende alcune disposizioni del diritto dell'Unione applicabili nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Nel protocollo l'Unione e il Regno Unito hanno altresì convenuto che, nella misura in cui norme unionali si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, l'Irlanda del Nord è trattata alla stregua di uno Stato membro²⁰.

Il protocollo prevede che la direttiva 2013/53/UE si applichi nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord²¹.

Ne consegue che i riferimenti all'Unione nelle parti A e B del presente avviso si intendono fatti anche all'Irlanda del Nord, mentre i riferimenti al Regno Unito si intendono fatti solo alla Gran Bretagna.

Più nello specifico ciò significa anche che:

- le imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua immesse sul mercato in Irlanda del Nord devono essere conformi alla direttiva 2013/53/UE;
- le imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua fabbricate in Irlanda del Nord e spedite nell'UE non costituiscono importazione di prodotto;
- le imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua spedite dalla Gran Bretagna in Irlanda del Nord costituiscono importazione di prodotto;
- l'importatore e il rappresentante autorizzato possono essere stabiliti in Irlanda del Nord;
- se le disposizioni del diritto dell'Unione prevedono un codice unico indicante uno Stato membro, il codice deve essere "UK(NI)"²²;
- i certificati di conformità rilasciati da un organismo notificato unionale e i codici di identificazione per le valutazioni post-costruzione facenti riferimento a un organismo notificato unionale sono validi in Irlanda del Nord;
- i certificati di conformità rilasciati da un organismo notificato in Gran Bretagna e i codici di identificazione per le valutazioni post-costruzione facenti riferimento a un organismo notificato in Gran Bretagna non sono validi in Irlanda del Nord.

Il protocollo esclude tuttavia che il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord possa:

¹⁹ Articolo 18 del protocollo.

²⁰ Articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo di recesso in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo.

²¹ Articolo 5, paragrafo 4, del protocollo e sezione 18 dell'allegato 2 del protocollo.

²² Articolo 7, paragrafo 2, del protocollo. Vincoli tecnici (specie nelle banche dati) possono imporre che il codice del paese sia limitato a due cifre. In tal caso si dovrà scegliere una combinazione di cifre non assegnata.

- partecipare al processo decisionale dell'Unione²³;
- avviare procedure di opposizione, di salvaguardia o di arbitrato se e in quanto dette procedure riguardano regole tecniche, norme, valutazioni, registrazioni, certificati, approvazioni e autorizzazioni rilasciate o effettuate dagli Stati membri dell'Unione;²⁴
- invocare il principio del paese d'origine o il riconoscimento reciproco per i prodotti legalmente immessi sul mercato in Irlanda del Nord o per i certificati rilasciati o per altre attività svolte da autorità o organismi stabiliti nel Regno Unito²⁵.

Più nello specifico questo ultimo punto significa anche che:

- i certificati di conformità rilasciati da un organismo notificato in Irlanda del Nord e i codici di identificazione per le valutazioni post-costruzione facenti riferimento a un organismo notificato in Irlanda del Nord sono validi unicamente in Irlanda del Nord. Questi stessi certificati e codici non sono validi nell'UE²⁶. Se un'imbarcazione da diporto o una moto d'acqua è certificata da un organismo notificato in Irlanda del Nord, accanto alla marcatura "CE" deve essere apposta l'indicazione "UK(NI)"²⁷. Tale marcatura specifica consente l'identificazione delle imbarcazioni da diporto e delle moto d'acqua che possono essere legalmente immesse sul mercato in Irlanda del Nord ma non nell'UE.

Il sito web della Commissione sulle norme unionali nel settore delle imbarcazioni da diporto (https://ec.europa.eu/growth/sectors/maritime/recreational-crafts_it) riporta informazioni generali sulla legislazione dell'Unione applicabile alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea
Direzione generale Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI

²³ Ove siano necessari scambi di informazioni o una consultazione reciproca, la sede sarà il gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'articolo 15 del protocollo.

²⁴ Articolo 7, paragrafo 3, quinto comma, del protocollo.

²⁵ Articolo 7, paragrafo 3, primo comma, del protocollo.

²⁶ Articolo 7, paragrafo 3, quarto comma, del protocollo.

²⁷ Articolo 7, paragrafo 3, quarto comma, del protocollo.